

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1057)	47
PRESIDENTE	47, 48
DI BERNARDO, <i>Relatore</i>	47
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	48
MONTINI.	48
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (1400)	49
PRESIDENTE	49, 50, 51
VEDOVATO, <i>Relatore</i>	49, 50
BRUSASCA	50
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	50
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	51

La seduta comincia alle 11,30.

VEDOVATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata dalle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dell'Italia al Fondo dell'Assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954 ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato della Repubblica.

L'onorevole Di Bernardo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI BERNARDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'esame del disegno di legge che ci viene presentato richiederà poco tempo, anche perché ritengo sia poca la materia del contendere.

Nel 1950 le Nazioni Unite istituirono un Fondo per l'assistenza tecnica ampliata nel solco delle varie iniziative ed organizzazioni rivolte allo sviluppo delle zone arretrate. Lo statuto delle Nazioni Unite attribuiva già al Consiglio economico e sociale delle stesse il compito di assistere i paesi sottosviluppati. Ma nel 1950 si ravvisò la necessità di ampliare e perfezionare tale assistenza tecnica, che assunse appunto il nome di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

A questo Fondo hanno aderito settantacinque o settantasei paesi, tra cui l'Italia. Lo scopo di esso consiste soprattutto nell'invio di tecnici specializzati nelle zone depresse sottosviluppate. Si vuole cioè fornire a tali zone un'assistenza tecnica che può assumere varie forme: per esempio, aiuto per i corsi di specializzazione della mano d'opera; apporto di capacità tecniche in determinati settori di fondamentale importanza per lo sviluppo delle zone stesse, e così via.

L'Italia ha aderito al Fondo, e tra i paesi europei è uno dei pochissimi che sia in pari tempo contribuente per la quota che versa al Fondo medesimo, e beneficiario di notevoli aiuti da parte dello stesso.

Ora noi ci troviamo in una situazione piuttosto incresciosa dato che, pur derivando notevoli vantaggi dalla assistenza tecnica che il Fondo ci elargisce, non abbiamo contribuito neppure per un centesimo per gli anni 1953 e 1954. Ciò non giova al nostro prestigio poiché si tratta di una inadempienza, di una mora in cui sono incorsi solo alcuni paesi dell'America Latina e del Medio Oriente.

Pertanto, sarebbe bene, anche per una questione di dignità, che noi ci affrettassimo a pagare il nostro contributo, che del resto è assai esiguo. Tanto più, ripeto, che noi deriviamo dal Fondo vantaggi considerevoli.

Da indagini che ho svolto presso i competenti uffici, mi risulta che, sulla base di questo fondo, vengono impiegati nelle organizzazioni internazionali del lavoro e in altre organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite, circa trenta tecnici italiani, i quali sono stati assunti per periodi che vanno dai 15 ai 3 anni. Gli stipendi di queste 30 persone, da soli, coprono o addirittura superano l'intero ammontare del nostro contributo.

Ma vi è di più. Vi sono in Italia settantacinque od ottanta borsisti i quali sono stati inviati dal Consiglio economico e sociale proprio in virtù del Fondo dell'Assistenza tecnica. E indubbiamente questo rappresenta un vantaggio anche per il nostro paese.

Né va dimenticato che il problema dell'assistenza tecnica per quel che riguarda la specializzazione e la qualificazione della mano d'opera, è per noi di grande interesse. Non che questo problema si risolva integralmente per tale via; comunque dal Fondo noi deriviamo dei vantaggi valutabili per questa nostra esigenza fondamentale.

Il contributo che l'Italia deve pagare è di 60 milioni all'anno. Io ritengo che vera-

mente sia opportuno approvare al più presto il disegno di legge sottoposto al nostro esame, sia, come ho già detto, per uscire da una situazione incresciosa per il nostro paese, sia per continuare ad avvalersi dei vantaggi che l'appartenenza al Fondo ci assicura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore in considerazione dell'importanza sempre crescente che va assumendo questo settore sul piano economico e sociale, vuoi per quanto concerne la utilizzazione dei tecnici appartenenti ai vari paesi iscritti alle Nazioni Unite o partecipanti al Fondo pur non essendo soci delle stesse, vuoi per quanto riguarda la preparazione di piani concreti di assistenza tecnica in relazione alla generale esigenza di sviluppo delle aree arretrate. Si tratta di un settore di attività che è in costante sviluppo e la cui evoluzione prossima è sicura preservandosi la pace. E l'Italia non può non partecipare a questa iniziativa poiché i vantaggi che le derivano da essa superano di gran lunga gli oneri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954 ».

MONTINI. Dichiaro che voterò a favore per ragioni che ritengo inutile sottolineare. Il Fondo di cui parliamo rientra nell'U. N. E. S. C. O., che si occupa delle necessarie attività comuni per quanto riguarda la cultura. Ma vi è un altro ramo dell'amministrazione delle Nazioni Unite che si riferisce ai fondi per l'assistenza all'infanzia. Si tratta dell'U. N. I. C. E. F. per il quale l'Italia non ha mai versato dei contributi.

Desidererei pertanto che fosse messa a verbale l'istanza che il Governo prenda in considerazione il versamento di un contributo a favore dell'U. N. I. C. E. F., per gli stessi motivi per cui oggi siamo chiamati a votare il versamento del contributo a favore del Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 dianzi letto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Passiamo all'articolo 2:

« All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ».

L'onorevole Vedovato, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. Uno dei mezzi rivelatisi negli ultimi tempi più idonei per il mantenimento delle relazioni internazionali e per la comprensione tra i popoli, è costituito indubbiamente dalle borse di studio. E che l'Italia abbia già fatto largamente uso di questo strumento per il conseguimento dei fini che abbiamo detto, si può desumere da queste brevi notizie che riferisco alla Commissione.

Nel 1954-55, da parte del Governo italiano, sono state concesse 309 borse di studio, di cui 70 borse normali di reciprocità per la durata di otto mesi; 22 borse speciali di reciprocità per la durata di otto mesi; 22 borse speciali di reciprocità; 10 borse speciali unilaterali. Il resto è rappresentato da borse estive, nonché borse unilaterali normali.

Ora si ritiene opportuno disciplinare questa materia delle borse di studio attraverso il disegno di legge presentato al nostro esame; per vari motivi: soprattutto perché le borse di studio costituiscono in alcuni casi un vero e proprio impegno internazionale. Alcune di esse, infatti, vengono assegnate nell'ambito dell'U. N. E. S. C. O. del quale noi facciamo parte; altre si riferiscono al Consiglio d'Europa; altre ancora sono collegate con gli accordi culturali bilaterali che l'Italia ha contratto in gran numero nel dopoguerra.

Qualche volta il Governo italiano si è trovato in difficoltà ad ottemperare a questi

obblighi di ordine internazionale, non solo dal punto di vista delle disponibilità finanziarie, ma anche perché le varie disposizioni legislative erano tali che limitavano il più delle volte il numero dei destinatari delle suddette borse.

L'attuale disegno di legge si propone appunto di colmare questa lacuna e di eliminare gli inconvenienti lamentati. Esso si compone di tre articoli il primo dei quali si riferisce ai destinatari; in particolare — ed è questa la novità veramente importante — risulta da esso che possono godere di tali borse di studio anche gli italiani che risiedono all'estero e che naturalmente abbiano conservato la cittadinanza italiana. Inoltre l'articolo ammette la possibilità — il che costituisce un altro punto fondamentale — di concedere borse di studio anche ad istituzioni italiane che promuovano questi scambi di studenti e di cultori in genere.

Il secondo articolo si riferisce al sistema di assegnazione delle borse medesime, per cui ci si serve soprattutto di una commissione che si avvale della collaborazione di elementi competenti. In particolare, quando si tratta dell'assegnazione di borse, premi e sussidi a cittadini stranieri, essa è fatta in base all'indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane, di intesa con le autorità competenti locali.

L'ultimo articolo si riferisce ai sistemi più spediti perché le borse stesse possano essere concesse tempestivamente.

Da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro), la quale è stata preventivamente consultata sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, è stato espresso parere favorevole, proponendo nel contempo il seguente emendamento alla lettera c) dell'articolo 2; dopo le parole « competenti per materia » aggiungere le altre « un esperto ».

Effettivamente la formulazione è molto generica. Penso che il motivo dell'emendamento sia questo: siccome è permanente il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, così come sono permanenti i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, mentre fluttuanti in ragione della materia sono i professori universitari di ruolo, si ritiene opportuno introdurre anche un esperto in questo campo perché possa illuminare la Commissione stessa.

Ritengo opportuno proporre un emendamento all'articolo 2. Dal momento che tale articolo inizia con la parola « I premi, le borse e i sussidi » mentre poi alla lettera b) dello stesso articolo si legge l'inciso « qualora

si tratti di borse da concedersi a cittadini stranieri », se ne potrebbe dedurre che restassero esclusi i cittadini stranieri dai premi e dai sussidi. Il che sarebbe in contrasto con le finalità che hanno ispirato tale articolo. Pertanto propongo che alla lettera *d*) siano sopresse le parole « borse da concedersi a »; l'inciso quindi suonerebbe « qualora si tratti di cittadini stranieri », il che fa comprendere che i medesimi possono beneficiare non solo delle borse ma anche dei premi e dei sussidi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUSASCA. Nella relazione è detto: « In particolare da esso risulta che tali premi, sussidi e borse di studio sono destinati non solo a facilitare gli studi, il perfezionamento e le ricerche a carattere scientifico degli stranieri in Italia, ma anche degli italiani all'estero, estendendone inoltre il beneficio alla categoria degli italiani emigrati e dei loro figli che hanno conservato la cittadinanza italiana rendendo così loro possibile di rinnovare o allacciare i contatti con la patria ».

Questa parte della relazione è equivoca perchè, per definizione, sappiamo che si considerano stranieri tutti coloro che non hanno conservato la cittadinanza italiana. Ora, siccome l'attribuzione di queste borse di studio verrà regolata sulla base dei rapporti di reciprocità, propongo che questo punto del disegno di legge venga così chiarito: « Premi, borse di studio e sussidi a stranieri e cittadini italiani residenti stabilmente all'estero ».

Questo perchè non vorrei che in sede di attribuzione delle borse stesse sorgessero dubbi nel computo, includendo cioè in esso sia cittadini di nazionalità italiana che cittadini stranieri.

Se stabiliamo due categorie di italiani considerando la nazionalità e la cittadinanza, noi verremo danneggiati nel computo delle borse di studio che abbiamo diritto di ricevere dall'estero. Ripeto, sono cittadini italiani soltanto coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana. Gli altri italiani sono senza dubbio attaccati alle nostre tradizioni, ma sono di diritto cittadini esteri.

Tanto è vero che quando sono stato in missione negli Stati Uniti, mi hanno pregato di non adoperare la espressione «italo-americani», ma «americani di origine italiana». Chiedo dunque che si eviti una confusione che potrebbe essere ingenerata fra il testo della relazione e l'articolo 1 del disegno di legge.

Inoltre, io sono contrario all'emendamento proposto dalla Commissione Finanze e tesoro

relativo alla inclusione di un esperto, perchè tali esperti sono già compresi nella lettera *c*) dell'articolo 2, dove si dice che su indicazione del Ministero della pubblica istruzione sono chiamati a far parte delle commissioni di attribuzione delle borse di studio professori universitari di ruolo competenti per materia. Non vedo dunque quale potrebbe essere il compito dell'esperto proposto dalla commissione suddetta. Forse dovrebbe controllare se le borse sono date in corrispondenza al capitolo del bilancio ?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero sottolineare l'importanza generale del disegno di legge, importanza del resto già rilevata dal relatore. In ultima analisi noi trarremo vantaggi di gran lunga superiore agli oneri che ci accogliamo con l'attribuzione delle borse di studio. Inoltre bisogna considerare il grande valore nelle relazioni amichevoli tra gli stati e gli scambi culturali.

Concordo poi sullo spirito dell'emendamento Brusasca, nel senso che, ai fini della reciprocità, dobbiamo evidentemente tenere presenti e gli italiani e i figli degli italiani. Questa mi pare sia la sostanza dell'emendamento. Senonché, ai fini della formulazione, mi pare esista una antinomia, una lieve contraddizione non facilmente superabile tra quanto è detto nella lettera *a*) dell'articolo 1 e rispettivamente nella lettera *b*) dell'articolo 2, in quanto che sono menzionati con identica formula i cittadini stranieri, prevedendo per essi una diversa procedura per l'assegnazione delle borse. Prego di studiare il modo per risolvere questa contraddizione.

VEDOVATO, Relatore. Si può concludere ripetendo quanto ha detto l'onorevole Brusasca, che cioè esiste un contrasto nel testo del disegno di legge se lo si confronta con le parole usate nella relazione, contrasto che può dar luogo a qualche equivoco. Infatti mentre il testo del disegno di legge recita: «Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o italiani residenti stabilmente all'estero», la relazione estende il beneficio alla categoria degli italiani emigrati e dei loro figli che hanno conservato la cittadinanza italiana. Il che significa che, nello spirito del proponente, si vuol dare il beneficio delle borse di studio agli italiani e ai figli degli italiani che abbiano conservato la cittadinanza. Per evitare la contraddizione

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

io propongo: « Sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b) ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento alla lettera a): aggiungere dopo le parole « cittadini stranieri o » la parola « cittadini ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'articolo 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di borse da concedersi a italiani residenti stabilmente all'estero;

b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorità competenti locali, qualora si tratti di borse da concedersi a cittadini stranieri;

c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo ».

Il relatore ha proposto la soppressione alla lettera b) delle parole: « borse da concedersi a ».

Pongo in votazione tale emendamento:
(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

« Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954 ». (1057):

Presenti e votanti 22

Maggioranza 12

Voti favorevoli 14

Voti contrari 8

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ». (1400):

Presenti e votanti 22

Maggioranza 12

Voti favorevoli 14

Voti contrari 8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anfuso, Berti, Bettiol Giuseppe, Brusasca, Capi, Codacci Pisanelli, De Marsanich, Di

Bernardo, Folchi, Gonella, Ingrao, Laconi, Longo, Marangone, Montini, Moro, Nenni Pietro, Pacciardi, Pajetta Gian Carlo, Piccioni, Rossi Maria Maddalena, Vedovato.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI